

Lettera per il Cliente 22 febbraio 2018

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018

OGGETTO: Certificazione Unica (CU2018) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 10729 del 15 gennaio 2018 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2018 (CU 2018) relativa all’anno 2017.

La Certificazione Unica 2018 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica **i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative** di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **all’imprenditoria giovanile** (art. 27, D.L. 98 del 6 luglio 2011) **o ai nuovi soggetti “minimi forfetari”** di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014 **anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.**

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti **entro il 3 aprile 2018** (in quanto il 31 marzo, scadenza originale, è sabato e il lunedì successivo è Pasquetta), **mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018.**

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

ATTENZIONE - Le principali novità riguardano: l’inserimento della nuova sezione dedicata ai **premi di risultato** e alle **misure di welfare** erogate ai lavoratori dipendenti; l’implementazione della sezione riguardante i **rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione**; l’inserimento di una

casella per una migliore **gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato**.

È stata anche inserita la **nuova sezione per le locazioni brevi**, che consistono in contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa: qualora il contratto sia stato stipulato per mezzo di un intermediario, questo, in qualità di sostituto d'imposta, ha dovuto operare una ritenuta del 21% sui compensi incassati per conto del locatore.

L'Agenzia Entrate ha specificato che **la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili** con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè **entro il 31 ottobre 2018**.

Si ricorda anche che **entro il 31 marzo 2018** deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)** corrisposti nell'anno di imposta precedente.

Comunicazione importante per i Clienti dello Studio

Per i Clienti ai quali elaboriamo le scritture contabili, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2018 relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.

Per i Clienti ai quali elaboriamo le buste paga, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2018 relative ai lavoratori dipendenti entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.

Siamo disponibili anche:

- a trasmettere telematicamente, in qualità di intermediario, le CU 2018 predisposte direttamente dal Cliente che ci dovranno essere inviate (in formato telematico/su supporto magnetico) entro il prossimo 26 febbraio 2018;
- a predisporre le certificazioni (per Clienti che non ci hanno affidato le scritture contabili) relative ai lavoratori autonomi. In quest'ultimo caso invitiamo però i Clienti interessati a farci pervenire, entro il prossimo 26 febbraio 2018:
 - copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell'anno 2017;

- o copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2017 (codici tributo 1040, ecc.).

In caso di consegna parziale o in ritardo dei documenti richiesti, lo Studio non sarà responsabile di eventuali sanzioni.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Raimondo